Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO n. 7

N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.

7ª COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INDAGINE CONOSCITIVA PER LA RIDEFINIZIONE DEI PROFILI E DEGLI AMBITI OCCUPAZIONALI DELLE FIGURE DI EDUCATORI E DI PEDAGOGISTI

54ª seduta: giovedì 7 febbraio 2019

Presidenza del presidente PITTONI

IC 0231
TIPOGRAFIA DEL SENATO

I N D I C E

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) e dell'Associazione nazionale italiana pedagogisti (ANIPED)

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 3, 8, 19
BARBARO *(L-SP-PSd'Az)* 14
CANGINI *(FI-BP)* 10, 11
IORI *(PD)* 12, 18
ALEMANNI . . . . . *Pag.* 8, 15
FANI 12, 17
* *TITTA* . . . . . 3, 11, 12 e *passim*

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, per l'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), il presidente nazionale Nicola Titta; per il Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP), il direttore Andrea Alemanni e la vice presidente Lucia Fani.

I lavori hanno inizio alle ore 13,35.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP) e dell'Associazione nazionale italiana pedagogisti (ANIPED)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva per la ridefinizione dei profili e degli ambiti occupazionali delle figure di educatori e di pedagogisti, sospesa nella seduta dello scorso 15 gennaio.

Comunico che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, è stata chiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, nonché la trasmissione televisiva sui canali *web,* Youtube e satellitare del Senato della Repubblica e che la Presidenza del Senato ha già preventivamente fatto conoscere il proprio assenso. Se non si fanno osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

Avverto inoltre che la pubblicità della seduta odierna è assicurata anche attraverso il Resoconto stenografico. Il ricorso a tale forma di pubblicità è stato autorizzato dal Presidente del Senato, considerato il peculiare rilievo dell'indagine conoscitiva.

È oggi prevista l'audizione di rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali (ANEP), in rappresentanza della quale interviene il presidente nazionale Nicola Titta, e del Coordinamento libere associazioni professionali (CoLAP), in rappresentanza del quale intervengono la vicepresidente Lucia Fani e il direttore Andrea Alemanni. Per quanto riguarda l'Associazione nazionale italiana pedagogisti (ANIPED), il presidente Bellisario si scusa ma ha comunicato di non riuscire a raggiungere Roma in tempo utile, a causa di un incidente stradale.

La CoLAP ha presentato una documentazione che è in distribuzione.

Do la parola al presidente nazionale dell'ANEP Nicola Titta.

TITTA. Signor Presidente, ringrazio per l'invito a partecipare ai lavori della Commissione che ci dà modo di chiarire alcuni aspetti relativi alla nostra professione.

Siamo un'associazione nazionale di educatori professionali e siamo rappresentanti della categoria ai sensi del decreto ministeriale 26 aprile

2012. Non intervengo solo a nome di ANEP, perché l'intervento è stato concordato con la Federazione nazionale dei TSRM e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione, di cui ormai ci accingiamo a far parte come federazione e come albo con altre diciassette professioni.

Un'indagine conoscitiva approfondita per la ridefinizione dei profili di educatore e pedagogista e dei loro ambiti di intervento è oggi più che mai necessaria, anche perché gli ultimi interventi legislativi, presenti nelle ultime due leggi di bilancio, hanno clamorosamente mancato l'obiettivo di dare chiarezza e definizione alle figure professionali che si pensava di voler riconoscere. Di fatto, nella loro applicabilità, i commi inseriti nelle due ultime leggi di bilancio hanno creato una situazione di confusione ulteriore rispetto a quella già esistente, causata anche da una stratificazione di norme che non di rado sono risultate e risultano ancora disapplicate o, peggio ancora, inapplicabili perché in contraddizione tra loro.

La confusione ulteriore è data dal fatto che chi ha legiferato sugli educatori professionali attraverso i commi inseriti nelle ultime due leggi di bilancio ha soprasseduto rispetto a quanto previsto nella modifica del Titolo V della Costituzione, la quale, come è noto, ha restituito la competenza del settore servizi sociali e salute alle Regioni. Dunque è con le Regioni che si sarebbero dovute avere convergenze sulle proposte di modifica e di integrazione delle figure professionali declinate a livello nazionale nel novero dei servizi accreditati e che necessitano di manuali di accreditamento per il funzionamento e l'attivazione dei servizi socio-sanitari e socio assistenziali.

Disatteso ciò, ora la confusione regna sovrana sia nella definizione delle competenze, sia nella formalizzazione delle funzioni professionali da ricoprire nell'ambito dei servizi alla persona, di cura e di presa in carico dei bisogni di salute, esponendo *in primis* i destinatari dei servizi a non avere certezza delle caratteristiche e delle competenze professionali espresse dai professionisti.

Ci permettiamo di sottolineare che la differenziazione dei profili adottata dalla legge n. 205 del 2017 in poi non può essere determinata dall'ampliamento di una denominazione di un profilo già esistente in una posizione storica numericamente importante qual è stata e qual è la nostra, quella dell'educatore professionale. Per definire diverse figure professionali non riteniamo utile pensare alla carriera o ai settori dell'intervento ove esse sono impiegate senza aver prima chiarito quali siano le competenze e le funzioni che devono svolgere. Le ultime due leggi di bilancio non hanno definito competenze e funzioni dell'educatore professionale socio-pedagogico e del pedagogista.

Dal nostro punto di vista, riteniamo che il *focus* dal quale deve muovere una vera proposta identificativa dei profili professionali non possa essere la formazione universitaria che è complementare alla professione. É necessario esaminare i bisogni della popolazione per poi identificare i professionisti che possono rispondere a tali bisogni, individuarne le competenze ed infine, con l'accezione della sussidiarietà, determinarne la forma-

zione più utile. Esaminando i commi della legge n. 205 del 2017, invece, si è partiti al contrario, riconoscendo l'esistente nelle università per identificare i profili che risultano di difficile distinzione per le stesse denominazioni che si differenziano solo al quarto lemma (educatore professionale socio-pedagogico ed educatore professionale socio-sanitario) e ciò risulta alquanto opinabile.

I commi dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017 confermano la figura dell'educatore professionale del decreto ministeriale n. 520 del 1998 – che ha istituito, appunto, la figura professionale – ma individuano, al contempo, le qualifiche professionali dell'educatore socio-pedagogico e del pedagogista le quali operano nell'ambito educativo, formativo e pedagogico e nei processi di apprendimento previsti dal decreto legislativo n. 13 del 2013.

Con la legge n. 205 del 2017 il legislatore ha individuato una differenziazione tra l'educatore socio-pedagogico e socio-sanitario in quanto l'educatore socio-pedagogico, nonché il pedagogista, operano ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge n. 4 del 2013. È noto, però, che la legge n. 4 del 2013 disciplina le professioni non organizzate in ordini o collegi e che tali professioni non esercitano e non possono esercitare quelle funzioni e quelle attività riservate per legge a soggetti iscritti ad albi o elenchi, ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, o alle professioni sanitarie o a quei mestieri già disciplinati da specifiche normative. Questo è un altro punto controverso.

Stante così la normativa, ovvero quanto statuito dal comma 1, articolo 1, della legge n. 4 del 2013, l'educatore professionale (EP) socio-pedagogico non potrebbe «programmare, gestire, verificare interventi educativi mirati al recupero e allo sviluppo delle potenzialità dei soggetti in difficoltà per il raggiungimento di livelli sempre più avanzati di autonomia», perché queste sono attività tipiche dell'educatore professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998.

Con il comma 517, articolo 1, della legge n. 145 del 2018, dell'ultima legge di bilancio, è stato previsto che l'educatore professionale socio-pedagogico possa svolgere la propria attività nell'ambito socio-sanitario della salute. Abbiamo contestato tale comma perché, a nostro avviso, oltre a rendere praticamente indistinguibili le professioni di educatore professionale socio-pedagogico ed educatore professionale socio-sanitario si profilano degli elementi di incostituzionalità laddove ci sono professionisti che vengono chiamati a svolgere compiti e funzioni senza che queste siano state dettagliate analiticamente nelle accezioni definite dalla legge. Di fatto, i professionisti nei servizi verranno utilizzati in maniera interscambiabile, pur con obblighi diversi relativi ai profili di responsabilità, ad esempio l'iscrizione all'albo per l'uno e non per l'altro, la formazione continua e certificata per l'uno e non per l'altro, l'RC professionale per l'uno e non per l'altro; se ne deduce una disparità di trattamento tra le figure che non è accettabile e che riteniamo incostituzionale.

Se l'intento era quello di salvaguardare gli operatori di servizio, intento che come ANEP abbiamo sempre sottoscritto e sottoscriviamo in

pieno, ci stupiamo del fatto che non ci si possa avvalere del comma 599 della legge n. 205 del 2017, e poi del comma 537 della stessa legge di bilancio n. 145 del 2108, che proprio per salvare questi professionisti prevede che coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo per un periodo minino di 36 mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possano continuare a svolgere le attività professionali iscrivendosi agli elenchi speciali. Questo non è chiaro e sta continuando a far crescere ulteriormente le problematiche di applicazione e di soluzione rispetto alla difficoltà di esercizio professionale.

A tale proposito, ci preme sottolineare che come ANEP non plaudiamo gli elenchi speciali così come sono stati previsti dal comma 537 e seguenti, perché nella legge di bilancio non è previsto un passaggio all'albo tramite compensazione formativa e/o abilitazione per quei professionisti che dovranno iscriversi nella serie B, come la chiamiamo noi, e potranno rimanere lì a vita senza avere nessuna opportunità per passare all'albo. Anche questa ci sembra una disparità di trattamento che non è comprensibile.

Come ANEP ribadiamo la necessità primaria dell'inclusività di tutti coloro che esercitano la professione di educatore professionale e lavorano nei servizi. Inclusività, a nostro avviso, non vuol dire cedere a facili sanatorie indiscriminate che abbassano la qualità dei professionisti e dei servizi. Il principio che la professione sottende deve essere la salvaguardia e la tutela dei bisogni di salute dei cittadini e dei destinatari dei servizi sociali e sanitari, oltre che naturalmente la qualità espressa negli interventi di risposta ai bisogni complessi dei cittadini.

A questo punto è fatto obbligo delineare, seppure in maniera sintetica, la definizione dell'educatore professionale tracciata dal profilo professionale di cui al decreto ministeriale n. 520 del 1998 che né la legge n. 205 del 2017, pur denominandolo socio-sanitario, né la legge n. 145 del 2018 hanno mai modificato e che invece è stato inserito in uno specifico albo professionale con la legge n. 3 del 2018 (articolo 4), meglio nota come legge Lorenzin, ricomprendendolo non solo nell'albo ma anche nell'area socio-sanitaria, cosa che potrebbe essere, anche in quel caso, utilizzabile proprio per far emergere essenzialmente quello che sta accadendo nei servizi, cioè un caos totale rispetto all'esercizio professionale.

L'educatore professionale nel nostro Paese non nasce ieri, ma negli anni Cinquanta, e poi si differenzia fino ad arrivare al 1972, quando Giovanni Maria Bertin definisce per primo l'educazione professionale. Una commissione del Ministero dell'interno per la prima volta nel 1982 definisce la professione di educatore professionale, che verrà poi denominata da un decreto ministeriale Degan che purtroppo è decaduto per vizi di forma e che già era stato di fatto, forse, il primo profilo professionale ad essere riconosciuto nell'ambito della salute.

Quando parlo di ambito della salute, non faccio riferimento al clinico e al medico, ma alla salute, ovvero a quell'insieme di attività che in qualche maniera possono mettere il cittadino e la persona con difficoltà più o

meno gravi nella condizione di poter avere degli interventi di risposta, differentemente da quello che normalmente viene detto sulla salute e che è esplicitato e già scritto nella legge n. 833 del 1978, ripreso poi dalla citata legge n. 502. Il nostro profilo professionale viene da lì, da interventi di quel tipo. Non vi sto chiaramente a dire in quali e quanti servizi lavora l'educatore; vi dico però che noi siamo probabilmente 35.000 persone già attive (fonte ISTAT) più altre 35.000 per quanto riguarda i servizi integrati sui territori. Quindi parliamo di 70.000 persone già attive, di una popolazione che ha all'attivo anche dodici contratti nazionali di lavoro in cui è ricompresa la figura; quindi al momento è l'unica figura tra le tre ricomprese e riconosciute che vede la sua presenza anche in contratti di lavoro che sicuramente andrebbero in qualche maniera armonizzati, perché le caratteristiche di inquadramento sono completamente diverse tra loro, ma questa è già la riprova di quanto sia presente e stratificata la figura.

In seguito alla legge n. 328 e al decreto legislativo n. 229, si è stabilito che dovessero essere definiti i profili per gli ambiti sociale e sanitario nell'ambito dei quali doveva trovare riconoscimento anche la figura dell'educatore professionale; di fatto la legge-quadro e il decreto sono ancora inapplicati nel cassetto del legislatore. Ad oggi si è ancora in attesa di tale normazione. La mancanza, infatti, di un provvedimento legislativo o legge *ad hoc* che riconosca e definisca la professione, indipendentemente dal comparto in cui opera, rende indispensabile il riconoscimento attraverso quanto previsto da queste normative. Lo specchio di questa situazione è rappresentato anche dagli inquadramenti contrattuali che, come dicevo, sono numerosi. Non è questa la sede per approfondire, ma la denominazione di questo operatore, attualmente diversificata a causa della sua presenza in due corsi formativi, non contribuisce al pieno riconoscimento del ruolo dell'educatore professionale. Spesso nei medesimi servizi vengono inseriti operatori che, pur essendo chiamati a svolgere le medesime funzioni, sono inquadrati in categorie o livelli contrattuali diversificati. Gli educatori in possesso della laurea in scienze dell'educazione non vedono riconosciuti i loro titoli come abilitanti all'esercizio della professione in ambito sanitario; peraltro vi sono anche coloro che, pur essendo in possesso di una laurea SNT2, abilitante invece all'esercizio della professione, a volte non si vedono riconosciuti nel settore sociale, e questa è un'altra contraddizione.

In ambito penitenziario, infine, si rilevano contraddizioni riguardanti gli incarichi professionali conferiti a educatori professionali che operano in progetti all'interno degli istituti penitenziari ma non possono accedere ai concorsi del Ministero della giustizia, i cui bandi di concorso non prevedono i titoli in loro possesso. Per i professionisti che lavorano nel terzo settore questi aspetti assumono alle volte tratti paradossali, e ciò è ancora più assurdo quando il privato opera attraverso convenzione e accreditamento con il servizio pubblico.

Per superare le numerose discrasie che ruotano attorno alla figura dell'educatore professionale, ANEP ha proposto di avviare un cantiere

aperto e il più inclusivo possibile che coinvolga tutti coloro che vogliono lavorare insieme per la riunificazione del profilo. Ormai sono maturi i tempi per lavorare in modo sinergico tra tutte le forze sociali interessate alla riunificazione della figura dell'educatore e alla correzione dell'attuale assetto normativo che, dopo gli emendamenti in sede dell'ultima legge di bilancio, correttivi dell'altra legge di bilancio – e anche questo testimonia la confusione – presenta molti elementi di disparità tra educatore professionale socio-sanitario e educatore professionale socio-pedagogico. Si intende avviare un approfondimento di contenuti per condividere nel merito le possibili visioni legate agli elementi imprescindibili del lavoro educativo e all'evoluzione della sua professionalità. Gli interrogativi che ci si porrà sono cosa significa oggi operare come educatore professionale nei diversi contesti in cui è richiesto il suo intervento; cosa significa assumere oggi la sfida a ricostruire progetti educativi che perseguano il benessere delle persone e che accompagnino all'acquisizione di uno stato di piena ed effettiva cittadinanza; quali sono le competenze imprescindibili che non possono mancare a chi opera come educatore professionale; come consentire agli educatori di certificare e qualificare *in progress* la propria professionalità attraverso la costituzione di un albo unico dell'educatore professionale; e infine, attraverso quali contenuti normativi si possono sanare gli elementi di disparità tra le due differenti qualifiche che connotano la professione dell'educatore.

Seguendo il filo conduttore delle competenze necessarie a questo professionista, i punti di seguito identificati divengono una traccia fondamentale per parlare di forma e di contenuti della professione unica: profilo professionale, ovvero quali competenze fondamentali, formazione universitaria di base e formazione continua; chi forma le competenze dell'educatore professionale in Italia e con quali collaborazioni si costruisce il carattere professionalizzante; albo professionale, ovvero chi certifica le competenze in ingresso della professione e chi garantisce lo *standard* qualitativo del professionista e l'adesione al codice deontologico della professione; quali percorsi normativi, formativi e abilitanti portano alla certificazione delle competenze.

Sono queste le prime tracce di un lavoro del cantiere che abbiamo aperto e che, per dare voce agli stessi attivatori, intende aprirsi alla più ampia e inclusiva partecipazione. Il sistema del *welfare*, delle cure, della salute, ha bisogno oggi come non mai di riflettere sulla nostra idea di salute, di benessere e di cittadinanza, ha bisogno di competenze, e non di competizione. In quest'ottica, la ricomposizione della figura dell'educatore professionale costituisce un'opportunità di arricchimento per tutto il sistema a protezione dei cittadini. Non lasciamoci sfuggire quest'occasione.

PRESIDENTE. La ringrazio. Do ora la parola al direttore della CoLAP Andrea Alemanni.

ALEMANNI. Signor Presidente, credo sia in distribuzione ai commissari il materiale che abbiamo prodotto. Ringrazio per l'audizione e tengo a

sottolineare che il nostro approccio apparirà un po' discordante da quello precedente, e ve ne illustrerò le motivazioni.

CoLAP è il Coordinamento delle libere associazioni professionali e riunisce 220 associazioni con oltre 300.000 iscritti, tutti professionisti. L'obiettivo del CoLAP è quello di implementare e sostenere il sistema duale delle professioni in Italia. I nostri professionisti sono soggetti in grado di valorizzare le competenze degli associati e garantire il rispetto delle regole deontologiche, agevolando la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle regole sulla concorrenza, anche alla luce della legge n. 4 del 2013, che è l'unica legge nazionale che prevede le disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini, albi e collegi alternativamente dette le professioni associative.

La legge n. 4 è di fatto il principio guida che noi seguiamo anche per dare il nostro parere in questa seduta, perché è l'unico strumento normativo che noi abbiamo per rappresentare il mondo delle professioni che non sono individuate in ordini, albi e collegi e nello specifico anche rispetto ai pedagogisti. Spiego il perché con un ragionamento e poi vi dico quali sono le attività che CoLAP prevede per i propri associati.

Il meccanismo con cui è costruita la legge n. 4 del 2013 è tale per cui CoLAP si pone come un ente di secondo livello. È la prima forma aggregativa presente nell'elenco del registro del MISE che, *ex* legge n. 4, raccoglie i soggetti che si sottopongono a una serie di verifiche, di certificazioni e di pubblicazioni per garantire la trasparenza dei propri dati e dei propri percorsi di certificazione di qualità. In tale percorso confluiscono le associazioni. Questo meccanismo fa sì che il singolo professionista aderisca a un'associazione professionale e poi l'associazione aderisca a una forma aggregativa, nello specifico del nostro caso CoLAP, che abbia la forza e la capacità di iscriversi al registro MISE con gli oneri che comporta dal punto di vista della trasparenza. Tale sistema è l'unico che garantisce la certificazione e la qualità del percorso del professionista e vale anche per i pedagogisti. Esistono una serie di meccanismi di tutela del consumatore che – non dimentichiamolo mai – deve essere l'oggetto principale di qualsiasi ragionamento, il cardine e la linea guida che ci porta a costruire profili professionali che siano tutelanti per il consumatore e per il cittadino.

Il ragionamento che proponiamo sostanzialmente in tutte le sedi in cui veniamo interpellati, a livello legislativo sia nazionale che regionale, è che da sempre il nostro mondo segue la direttiva n. 55 del 2013 dell'Unione europea – rispetto alla quale ci siamo attivati anche prima – che è molto chiara. Infatti, con tale direttiva l'Europa si è impegnata a promuovere e agevolare la libera circolazione della professionalità sul territorio e ha introdotto, all'articolo 59, l'esercizio di trasparenza, invitando tutti gli Stati membri ad adeguarsi per il raggiungimento di questo fine. L'obiettivo è la valutazione della possibile riduzione o modifica delle regolamentazioni dei servizi professionali, considerati una delle cause di maggiore ostacolo alla mobilità dei professionisti e, conseguentemente, alla crescita occupazionale e allo sviluppo economico dei professionisti stessi.

L'associazione partecipò a un'audizione sul cosiddetto disegno di legge Lorenzin – che è stato citato precedentemente – manifestando la contrarietà alla creazione di nuovi ordini, albi o collegi – che nel caso specifico erano in ambito sanitario – innanzi tutto perché non favoriscono il libero mercato, non garantiscono la formazione continuativa e, non prevedendo un perimetro oggettivo, si limitano a porre un paletto che, a seconda di chi resta fuori, può essere considerato non legittimo e quindi creerà sempre disparità di questo tipo.

Rispetto al ragionamento che si faceva per la legittima volontà e per il legittimo diritto di accesso ai bandi, esiste un modo banale per consentire l'accesso ai bandi ai professionisti qualificati, cioè considerare tali bandi aperti ai professionisti *ex* legge n. 4 del 2013, l'unica legge dello Stato che individua le professioni associative tra cui i pedagogisti. È un confine semplice. Infatti, definire all'interno di un bando o di un concorso un titolo di studio specifico è assolutamente legittimo, ma può comunque essere sempre visto, da una parte degli interessati, come un contesto discriminatorio. Ciò capita puntualmente perché ogni volta che si sposta un confine accade sempre che coloro che si trovano a pochi centimetri da tale confine lo considerano illegittimo. Esiste una legge che norma i percorsi di attestazione, i percorsi di qualificazione, i percorsi di certificazione delle competenze in maniera rigorosa e trasparente, con registri pubblici, obbligando le associazioni professionali a offrire servizi ed elementi di trasparenza per i quali altrimenti sono previste sanzioni, che fa questo lavoro per noi.

Per CoLAP, che è il soggetto principale che racchiude in sé le associazioni che fanno di questa idea di qualità un parametro fondamentale e che lo dice da anni in tutte le sedi, questo è l'unico modo per riconoscere le professioni di questo tipo. Infatti l'unico contenitore che non possa essere considerato discriminante o soggettivo è il mondo associativo, che però, ovviamente, si regolamenta attraverso una legge dello Stato.

Nello specifico, non è come l'iscrizione a un albo, che significa molto spesso pagare un tributo ed essere iscritti in un registro. Chi è iscritto a un'associazione professionale ha necessità di formazione continua perché in tale contenitore, oltre a implementare il proprio sapere, implementa anche il proprio saper fare perché l'associazione professionale si trova sul mercato e fornisce, oltre alle competenze formali e didattiche, anche gli elementi che derivano dalla presenza sul mercato. L'associazione professionale, infatti, oltre agli strumenti del sapere, fornisce gli strumenti del saper fare. L'aggiornamento continua rispetto a come si muove il mercato ed è l'unico modo per mantenere l'obiettivo che è la tutela del consumatore, l'occupabilità e la possibilità, per chi lavora in questi settori, di essere professionalmente aggiornato e presente sul mercato del lavoro.

CANGINI *(FI-BP)*. Signor Presidente, ringrazio i nostri ospiti per aver chiarito la complessità del loro mondo. Temo che ci sarà sempre più bisogno di figure professionali analoghe alla vostra, di educatori, di

psicologi, dell'infanzia in particolare, e di pedagogisti perché viviamo in un mondo sempre più sradicato e complesso e questo si ripercuote soprattutto sui più giovani. La perdita di autorevolezza dei genitori, gli stili di vita, la disgregazione familiare, sono tutte cose che creano problemi che le famiglie non sono più in grado di risolvere, che gli insegnanti, forse, non sono mai stati in grado di risolvere; meglio sarebbe se queste specifiche competenze venissero messe in capo alla scuola in quanto tale, ma sappiamo che il mondo è complesso e quindi c'è bisogno di voi.

Non ho capito però, e mi rivolgo al presidente Titta che ha posto alcune domande generali, quali siano, dal suo punto di vista, o quali dovrebbero essere, le funzioni e i compiti. Più volte ha chiesto di chiarire quali sono i compiti e le funzioni. Quali devono essere?

TITTA. Noi lavoriamo con le persone, a prescindere dal settore, dal contenuto e dal contenitore, e molte volte si tratta di persone che hanno bisogni speciali o persone che hanno difficoltà di reinserimento sociale, ad esempio coloro che hanno problemi di dipendenza, che hanno problemi di disabilità e che evidentemente hanno bisogno di un sostegno, di un supporto per poter arrivare a quegli apprendimenti primari che consentano loro di vivere la vita quotidiana. Questo è quello che intendo.

Quando intervengo su una persona, non faccio la differenziazione tra quale sia il bisogno sociale o sanitario. La legge n. 205 del 2017, invece, tenta una divisione, una scissione dei bisogni della persona. A tale proposito ricordo che l'Organizzazione mondiale della sanità – quindi non io né tanto meno qualcuno come me – ha definito la salute come un bisogno complesso a 360 gradi. Settorializzare, spacchettare, fare lo spezzatino dei bisogni della persona, vuol dire non riconoscere la persona in quanto tale, come cittadino che ha bisogno di cura e talvolta di misure compensative. Questo vuol dire che, evidentemente, non è chiaro, nella mente di chi ha definito due qualifiche professionali di educatore professionale. Sarebbe opportuno, quindi, probabilmente, ritornare a monte e definire quali sono le competenze di base che deve avere l'educatore professionale, prima di dire chi lo fa. Tra l'altro nella legge n. 205 del 2018 nemmeno lo si dice, perché mentre nel decreto ministeriale n. 520 del 1998 viene detto chiaramente, dal primo all'ultimo articolo, chi è l'educatore professionale e che cosa fa, nella legge n. 205 del 2017 non è chiaro: si sa dove lavora, ma non si sa cosa fa. Questo è grave, perché vuol dire comunque mettere alla berlina, aprendo le porte a un mercato come quello del pubblico e del privato sociale, che anch'esso purtroppo ha delle difficoltà, a chiunque non abbia necessariamente chiaro qual è il suo confine professionale, quali sono le sue competenze, chi le esercita e come le esercita. Il tema è questo: c'è da una parte la chiarezza e dall'altra parte la confusione massima; e fra la chiarezza e la confusione, regna la confusione.

CANGINI *(FI-BP)*. Se posso permettermi una rapidissima interlocuzione, da quello che lei ha detto ancora non ho capito alcuni punti. Poiché ci sono problematiche molto diverse tra loro, che possono riguardare il

portatore di *handicap*, il tossicodipendente, l'adolescente con disagi, i dipendenti dal *web* o altro, non sarebbe opportuno distinguere le professionalità, visto che si tratta di interventi diversi che immagino presuppongano diverse conoscenze?

TITTA. Purtroppo le devo far osservare che, ahimè, nell'ambito della salute e del *welfare*, la stessa persona che lavora con un progetto educativo, sempre che la guida sia quella dell'educatore (è la *core competence* della professione), interviene su tutti e due gli aspetti. Per questo dicevo che è impossibile suddividere e distruggere più professionalità. Per fare un esempio – mi scuseranno i colleghi psicologi e assistenti sociali – non mi pare di osservare, nella loro professione, che ci sia una differenza nell'albo tra coloro che lavorano nel pubblico della sanità o del Comune. Mi pare che sia sempre un assistente sociale e che le competenze di base siano le stesse e poi vengano esercitate necessariamente in maniera specializzata rispetto al tipo di pubblico o al destinatario del servizio. Non trovo, quindi, sinceramente, neanche da questo punto di vista, un'idea di congruenza rispetto a questo tema. Come si fa a spezzettare un intervento che è un intervento dalla A alla Z e che prende in considerazione la persona?

FANI. In risposta, o anche proseguendo il dialogo che è stato adesso condotto, vorrei porre il tema dell'importanza dell'interlocuzione con le associazioni di categoria presenti nel territorio da molti anni e che quindi sono in grado di fornire un importante contributo proprio in ragione della capacità di rilevare sul territorio i bisogni, le modalità di intervento, le necessità, per rispondere a un'utenza e quindi a una domanda. Non dimentichiamo che, come precedentemente detto dal direttore Alemanni, la legge n. 4 introduce un sistema duale ed è un sistema in cui i professionisti sono anche i professionisti delle associazioni di categoria e su questo argomento sono presenti da decenni sul territorio italiano. Di qui la necessità e l'importanza di immettere, all'interno di questo circuito, proprio le associazioni di categoria, capaci di fornire un contributo con un processo anche differente rispetto a quello solitamente impostato, nel quale la problematica dell'utenza diventa rilevante perché vissuta e su questa si costruiscono le figure professionali.

IORI *(PD)*. Ringrazio i nostri ospiti che ci hanno riportato le esperienze, riflessioni e difficoltà rispetto a una situazione che certamente non è chiara e che ha bisogno, come è stato detto anche da me in tutte le audizioni precedenti, di una chiarificazione, di una legge quadro o comunque di una normativa che non sia il risultato, appunto, di interventi frammentari dal punto di vista legislativo, ma che finalmente tenga conto delle reali situazioni. Mi corre l'obbligo di riportare alcune precisazioni. Quando il rappresentante di ANEP cita, premettendo che infatti parla di salute e di bisogni della salute, le dipendenze, la disabilità, il bisogno di cura, emerge, secondo me in modo abbastanza chiaro, che quello che

il decreto n. 520 prevedeva, e cioè la figura dell'educatore professionale, di fatto è diventata una figura sempre più sanitaria, perché è in capo, di fatto, alla facoltà di medicina. Tale figura presenta una differenza di percorso di studi notevole: basti pensare che gli educatori professionali che si laureano nella classe SNT2 hanno 1.500 ore di tirocinio, mentre i laureati che si diplomano con la laurea 19 dalla facoltà di scienze della formazione di ore ne hanno 300. Gli educatori che escono dalla facoltà di medicina fanno un percorso di studi che di fatto contiene – basta vedere i piani di studio – delle competenze più sanitarie, mentre chi esce dalla facoltà di scienze dell'educazione avrà acquisito delle competenze che sono più di carattere pedagogico. Già nei percorsi formativi, quindi, ci sono delle grosse differenze. Non solo, ma soprattutto chi si laurea in SNT2 per essere ammesso deve sostenere un esame molto selettivo ed entra in un corso a numero chiuso, mentre chi entra nella facoltà di scienze della formazione non deve sostenere alcuna selezione e non ha il numero chiuso. Il risultato è una differenza numerica molto elevata. Visitando il sito del MIUR, potete osservare che nell'anno accademico attuale si contano 600 iscritti alla SNT2 e 46.466 iscritti alla facoltà di scienze della formazione. La differenza numerica è enorme. Le differenze riguardano quindi la tipologia e la qualità del percorso di laurea presso la facoltà di medicina acquisendo la qualifica di educatore professionale (ora socio-sanitario) e di chi si laurea nella facoltà di scienze dell'educazione, che fa un percorso di carattere più umanistico e meno sanitario, caratterizzato da numeri molto più elevati. Credo che sia significativo fare riferimento alla salute, come fa il dottor Titta nel suo intervento, citando l'OMS. Io dico che la classe 19 fa riferimento all'educazione, formando propriamente degli educatori. Il fatto che poi ci sia bisogno di un albo professionale è un'altra questione complessa, perché nella legge n. 3, il cosiddetto decreto Lorenzin, è previsto legittimamente l'albo professionale per le professioni sanitarie che escono, per l'appunto, da medicina e questo è un nodo non facilmente risolvibile. Sono invece personalmente contraria, anche se in maniera non pregiudiziale, e quindi condivido la posizione espressa da CoLAP, agli albi professionali, e mi sembra che anche tutte le audizioni precedenti siano andate in questa direzione. Aggiungo che la CUN sta, proprio in questi giorni e settimane, rivedendo le tabelle e quindi decidendo quali sono gli insegnamenti caratterizzanti le lauree della classe 19. Ci sono quindi alcune problematiche che si intersecano e che non sono tra loro facilmente conciliabili. Quindi ben venga la proposta di una legge quadro; condivido il bisogno di un chiarimento e io stessa non avrei richiesto le audizioni odierne se non sentissi il bisogno di condividere con la Commissione tale necessità. Però, quando sento parlare di riunificazione di queste due figure e di albo unico mi domando come possiamo pensare ad un'unica figura in simili condizioni di disparità numerica e di percorsi formativi. Personalmente preferirei poter parlare di armonizzazione delle figure, cioè di una maggiore chiarezza nella collaborazione che di fatto avviene nei servizi, trovando – su questo sono d'accordo – nella Conferenza

Stato-Regioni un organo con il quale è necessario interloquire. Sicuramente ritengo che questo sia uno degli aspetti fondamentali.

Per quanto riguarda gli albi e anche lo specifico albo professionale, mi corre l'obbligo di segnalare che il presidente dell'Antitrust Pitruzzella ha fortemente criticato il cosiddetto decreto Lorenzin – la legge n. 3 del 2018 – sull'istituzione dell'albo. Egli dice: «L'Autorità osserva con preoccupazione l'ampliamento del numero degli ordini professionali in materia sanitaria, previsto dalla cosiddetta legge Lorenzin». Quindi non è solo una preoccupazione mia ma viene anche dal dottor Pitruzzella.

Ferma restando, dunque, l'attuale disparità tra le due figure, il percorso da fare, secondo me, è verificare se tali disparità sono in qualche modo eliminabili – cosa molto difficile sulla base di ciò che ho detto relativamente alla differenza tra i due percorsi- o se invece non sia il caso di armonizzare le due figure.

In conclusione, riguardo alla proposta di avviare un cantiere aperto, sarei molto curiosa di sapere dove, quando e con chi è stato avviato questo cantiere perché credo sia interessante per tutti noi conoscerlo.

BARBARO *(L-SP-PSd'Az)*. Signor Presidente, volevo approfittare della presenza della *governance* della CoLAP per riflettere su alcuni temi sottoposti alla nostra attenzione che hanno fatto scattare in me alcune perplessità in ordine a quanto è accaduto in Italia dopo l'avvento della legge n. 4 del 2013. Obiettivamente non vi è alcuna perplessità in merito al fatto che tale legge, sotto il profilo dell'ordine, abbia fatto tanto perché sicuramente ha messo ordine all'interno delle cosiddette professioni non organizzate. Se non ricordo male, infatti, fu largamente condivisa in Parlamento e il provvedimento non approdò neanche in Aula e venne approvato direttamente in Commissione, quindi ci fu grande sensibilità da parte di tutte le forze politiche.

Vorrei approfittare dell'occasione per cercare di capire, grazie anche alla presenza dei rappresentanti del CoLAP, come invece possano essere superate le criticità emerse successivamente all'applicazione della legge n. 4 che, in qualche modo, hanno rallentato, secondo me, la piena applicabilità. Mi riferisco a tre fattispecie precise: la prima è legata agli aspetti della formazione. È vero che la legge n. 4 del 2013 fa esplicito riferimento agli aggiornamenti continui ma è altrettanto vero che la stragrande maggioranza delle associazioni di categoria riconosciute hanno preso un po' troppo alla lettera gli aspetti riconducibili all'aggiornamento continuo, perché hanno iniziato a erogare servizi di formazione quando invece sono espressamente vietati dalla legge. Molte delle associazioni di categoria erogano direttamente servizi formativi e di fatto si sono posti sul mercato come enti formatori e non come associazioni di categoria. Questo è sicuramente il primo discrimine.

In secondo luogo, mi riallaccio alla vostra richiesta di ricomprendere all'interno dei bandi un esplicito riferimento alle associazioni riconosciute in base alla legge n. 4 del 2013. Credo che questo sia difficile perché, pur mantenendo l'aspetto «estremamente democratico» della legge che ricono-

sce al più ampio numero di soggetti possibili i requisiti per accedere all'iscrizione all'albo, sapete meglio di me che la legge n. 4 non ammette esclusività. Dunque i soggetti che possono essere riconosciuti dal Ministero, o meglio che possono accedere all'albo, possono essere tanti rispetto alle singole materie che vanno a rappresentare.

Può anche darsi che il mio modo di interpretare le cose sia sbagliato e non dico che sia da condannare, ma credo sia piuttosto difficile ammettere alla partecipazione ai bandi un numero imprecisato di soggetti per materia. Questa è la seconda criticità.

La terza riguarda i rapporti con l'UNI, cioè l'ente italiano di normazione, l'organo che recepisce le direttive europee che poi devono essere applicate sul territorio italiano. Da questo punto di vista sappiamo che la legge n. 4 ha attribuito un canale privilegiato alle associazioni di categoria che godono il riconoscimento del MISE ma tale canale privilegiato non sempre viene riconosciuto dall'UNI soprattutto per l'indicizzazione di norme tecniche che poi devono essere approvate dai tavoli o dalla cosiddetta prassi di riferimento che viene richiamata all'interno dell'UNI e viene utilizzata per rispondere alle esigenze di mercato. I riconoscimenti, quindi, non vengono portati a termine perché i Ministeri di riferimento si mettono di traverso. Questo è un altro ostacolo che riguarda l'applicazione della legge n. 4 del 2013. Mi farebbe piacere sapere dal CoLAP cosa ne pensa.

ALEMANNI. Signor Presidente, mi fa piacere questo approfondimento perché credo possa essere costruttivo.

Il primo tema relativo alla formazione, cioè fondamentalmente la trasformazione dell'associazione in soggetto formatore, è esplicitamente vietato dalla legge, come è stato correttamente ricordato. Quindi, nello specifico, essendoci peraltro le sanzioni, è chiaro che c'è chi ha violato la legge ma in tali casi è prevista una sanzione, per esempio con la cancellazione dal registro del MISE. Come per tutte le norme, c'è chi le viola e in questi casi sono previste delle sanzioni. Quindi, all'interno di quel mondo, restano fondamentalmente coloro che non violano le suddette norme.

Nello specifico, per esempio, CoLAP, pur non essendo legislatore, è particolarmente rigido con i soggetti che esercitano. Il vice presidente annuisce con forza perché lo sa: siamo particolarmente rigidi nei confronti di questi comportamenti. Il mercato, in questo senso, tende già ad autotutelarsi: infatti le criticità rappresentate vengono manifestate molto spesso dal soggetto concorrente, quindi c'è reciproco controllo, che poi è l'unico modo di far funzionare veramente i controlli. In generale, comunque, bisogna considerare anche il fatto che tale comportamento è proibito dalla legge.

Per quanto riguarda i bandi, è vero che si allargherebbe la partecipazione, però non a dismisura, nel senso che a un bando per pedagogisti non possono partecipare i tributaristi, seppure *ex* legge n. 4 (ho fatto due esempi estremi). Sicuramente aumenterebbe la platea ma entro un confine

qualificato di riferimento, quindi sarebbe un aumento che, se analizziamo i singoli casi, in realtà non sarebbe neanche molto elevato.

Infatti il tema, secondo me, era quello dei bandi. Sicuramente l'ho spiegato male io, ma nell'intervento precedente veniva – a mio parere correttamente – sottolineata una criticità legata alla possibilità di accedere ai bandi secondo alcuni criteri. Quello che noi sosteniamo è che, nella legittima valutazione soprattutto del soggetto pubblico rispetto ai criteri per redigere o meno un bando, soprattutto quando i criteri sono legati ai titoli di studio diversi – cosa assolutamente legittima – c'è una legge che norma le professioni associative ove non organizzate e basterebbe fare riferimento a quella. In tal caso non ci sarebbero più problemi di ordinamento di studi o di altro, perché se si fa riferimento a quella legge è tutto più semplice e io dico anche meno discrezionale, perché nella correttezza del legislatore può però esserci sempre un momento storico in cui si ragiona verso una qualifica formativa di un certo tipo e il momento storico in cui si ragiona verso una qualifica formativa di un altro tipo; quella invece è una legge dello Stato e fino a quando non ne subentra un'altra a quella si fa riferimento.

Rispondo ora in merito al terzo tema, l'UNI. Ieri ho presenziato per un'ora e mezza a una riunione dell'UNI: CoLAP è uno dei soggetti che partecipano alla plenaria dell'UNI sulle professioni non organizzate. Si faceva correttamente presente come le norme tecniche che escono in UNI hanno spesso un *iter* particolarmente lungo, dovuto al fatto che in UNI, oltre a CoLAP, siedono anche i Ministeri competenti per materia. Questo, in realtà, ha molto a che fare con la discussione di oggi, perché io ieri ho partecipato a una discussione di un'ora e mezza sul tema dei *counselor*, che è una materia molto al confine con le discipline sanitarie. Una recentissima sentenza del Consiglio di Stato sostanzialmente sancisce come non ci sia questo tipo di conflittualità, quindi fa chiarezza rispetto alla professione del *counselor* in maniera finalmente definitiva, ma ci sono voluti due anni di discussione per arrivare alla fine dell'inchiesta pubblica preliminare (cioè dobbiamo ancora scrivere la norma) sui *counselor*, proprio per le osservazioni che correttamente faceva lei. Come dicevo, però, questo è un tema che riguarda anche la discussione di oggi, perché la questione principale è quali siano i limiti di contiguità-invasione di campo con le materie sanitarie (ma lo stesso varrebbe per altri ambiti: se si parlasse di materie tributarie con il fisco, se si parlasse di educazione con il MIUR). Lo dico perché quando sediamo a questi tavoli la questione è semplice: quando ci sono professioni riservate, sono riservate; ma quando non lo sono, i pareri dei Ministeri legittimi che entrano in campo *ex* legge n. 4 – fa chiarezza la sentenza sui *counselor* – sono oltre che non dovuti, non vincolanti. Di fatto è il MISE l'unico soggetto titolato a fare una valutazione circa la bontà dei criteri per l'iscrizione al registro della legge n. 4. C'è una sentenza del Consiglio di Stato che lo afferma, non lo dice il direttore del CoLAP. Può chiedere i pareri degli altri Dicasteri, ma non solo non è obbligato a farlo, ma quei pareri non possono essere ostativi in maniera completamente unilaterale, tanto è vero che le sentenze comin-

ciano ad andare in questa direzione. Fra l'altro, nelle professioni riservate – che riguardino la salute o gli aspetti tributari – c'è chiarezza di confini, il punto è che molto spesso – in maniera legittima, ci mancherebbe – gli albi o gli albi professionali tendono a fare pressioni sui Ministeri di riferimento affinché questi (nel caso dei *counselor* fu proprio palese) emettano poi pareri che tutelano non più il cittadino e il consumatore, ma esclusivamente la categoria.

Sono perfettamente d'accordo, quindi, che eliminando questo confine, questa commistione, veramente arriveremmo alla produzione di norme in linea peraltro con l'indicazione europea.

FANI. Aggiungo brevemente due cose a quanto già detto dal direttore. La prima riguarda la formazione: il CoLAP da questo punto di vista garantisce un'osservazione continua sulle associazioni di categoria appartenenti che abbiano, appunto, questo confine molto specifico. Sento anche di dover sottolineare, però, che ancor prima della legge n. 4 le associazioni, che non erano ancora ovviamente associazioni di categoria, avevano introdotto l'aggiornamento permanente prima degli ordini professionali ed era un obbligo previsto per l'appartenenza dei soci, quindi ritengo di dover sollevare il tema della storicità di associazioni di categoria che hanno un concetto e una valorizzazione delle competenze e delle formazioni *in itinere* dei professionisti da molto prima. Tant'è che alcuni ordini professionali, a seguito della legge n. 4, hanno addirittura chiesto una proroga per instaurare il sistema di aggiornamento permanente, che quindi viene molto dopo gli ordini, e invece nelle associazioni, che poi sono diventate associazioni di categoria *ex* legge n. 4, questo era già vigente. CoLAP vigila molto attentamente su questo aspetto e si pone proprio come organismo di terzo livello sotto questo profilo.

Per quanto riguarda i bandi, nel momento in cui l'accesso agli stessi avviene sulla base del rispetto della legittimità, con la legge n. 4 e con l'introduzione del doppio binario, non può essere il numero un elemento ostativo alla partecipazione ai bandi, anzi, direi che bisogna anche tenerlo presente come mondo del lavoro e come mercato del lavoro.

Su UNI, la sentenza del Consiglio di Stato – come già detto precedentemente – fa storia, perché è una sentenza chiarissima e anche di impostazione rispetto a quello che è il processo. Ricordo poi che ovviamente ci sono delle norme che possono essere più lunghe e anche più difficoltose nella loro stesura in quanto norme UNI, ma qui entra in campo un discorso più di politica professionale che non di salvaguardia dell'utente o di struttura di norma, quindi entrano in gioco altri elementi. Il processo, seppure lungo, garantisce una norma UNI che nasce da un confronto di tutti gli *stakeholder* e di tutti coloro che partecipano e che diventa poi vincolante nel rispetto dei termini per le associazioni di categoria, quindi è un sistema che garantisce la formazione e la partecipazione sotto più profili.

TITTA. Signor Presidente, prendo spunto dalle sollecitazioni della senatrice Iori, a cominciare dall'ultima, relativa al cantiere. Per quanto mi

riguarda, chiaramente, il cantiere è aperto ai soggetti con cui dobbiamo interloquire, che sono innanzitutto gli enti datoriali che si stanno accorgendo, nonostante il loro intervento nell'ultima legge e avendo avuto necessariamente ragione sul comma 517, che questo divario e questo spazio, che in qualche maniera avevo raccontato nel mio intervento, vanno obbligatoriamente osservati e ricomposti.

A proposito di confusioni, però, mi permetta, senatrice, di ricordarle che quanto sostiene l'Antitrust non è riferibile all'educatore professionale del decreto ministeriale n. 520 del 1998, che per la legge n. 3 del 31 gennaio 2018 deve iscriversi all'albo. Inoltre ricordo che il decreto ministeriale n. 520 del 1998 definiva già la formazione dell'educatore in maniera combinata tra medicina e chirurgia e scienze dell'educazione e nessuno mi ha mai spiegato per quale ragione non sia mai stata fatta. Non adesso, ma forse potrebbe essere interessante rifletterci nel cantiere, perché è lunga la storia. Questo è il primo elemento che osservo: il fatto che l'uno e l'altro si siano chiaramente dimenticati dell'educatore. Lei continua a parlare di formazione, io continuo a parlare di attività, di cosa fa l'educatore, e spesso – mi permetta – né lei né altri colleghi sapete perfettamente che cosa facciamo, questo è il problema.

Rispetto alla classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione (SNT2), gli iscritti sono 800 perché c'è il numero programmato, ma le università sono solamente 13, quelle su L-19 sono 46; quindi quando lei dice... *(Commenti della senatrice Iori).* 13 e 53 non sono proprio la stessa dimensione, non fa riferimento al profilo ma alla formazione. Inoltre, non avete voluto chiaramente l'interfacoltà, avete accettato all'epoca di togliere tutti i crediti MED. Quando un ragazzo si trova di fronte a una persona che ha problemi dello spettro autistico non gli può raccontare la filosofia, ma ha bisogno di avere delle conoscenze specifiche che sicuramente molti corsi di scienze dell'educazione non hanno e invece i corsi di SNT2 sì.

Infine, per quanto riguarda le caratterizzanti, lei parlava di 1.500 ore ma non sono quelle il problema. Il problema è chi insegna che cosa a chi. Infatti se io devo insegnare a un architetto e faccio l'educatore, non penso di fare un lavoro di formazione in questo senso. In SDE non è prevista la presenza di educatori professionali; in SNT2 è previsto per normativa e questa è una bella differenza. Forse nel cantiere dovremmo inserire anche questo: l'importanza di una formazione piuttosto che di informazione nonché l'aderenza alla professionalità e ai bisogni dei servizi.

IORI *(PD).* Sì, il fatto che ci siano 600 iscritti su pochi atenei e 46.466 iscritti su altri 50 atenei circa, lo ripeto, è ovvio che sia il risultato di una norma che non è mai stata realizzata. Sono passati vent'anni. Posso immaginare che vi siano state difficoltà tra i mondi accademici e tra le facoltà, ovviamente, ma il fatto che in tutta Italia ci siano solo due o tre atenei che hanno le lauree interfacoltà, ha portato, di fatto, a una progressiva maggiore competenza in ambito sanitario. Quindi sono d'accordo che a chi ha un disturbo dello spettro autistico non si possa raccontare la

filosofia, ma ovviamente il percorso sarà caratterizzato da un maggior numero di competenze di carattere sanitario rispetto al percorso alternativo che ha caratteristiche più umanistiche.

Se si guarda sul sito del MIUR, gli iscritti e partecipanti sono 600 su 13 o 15 atenei – non ricordo bene – e 46.466 iscritti e frequentanti su una cinquantina di atenei.

PRESIDENTE. Ringrazio i rappresentanti dell'Associazione nazionale educatori professionali – ANEP – e del Coordinamento libera associazioni professionali – CoLAP – per il loro contributo e dichiaro conclusa l'audizione.

Comunico che la documentazione acquisita nell'audizione odierna sarà resa disponibile per la pubblica consultazione nella pagina *web* della Commissione.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva in titolo ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 14,55.

Licenziato per la stampa dall'Ufficio dei Resoconti

€ 2,00